

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Sezione Fallimentare

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA "PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI" AI SENSI DELL'ART. 67 E SS

Nell'interesse della sig.ra [REDACTED] nata a Napoli il [REDACTED] e ivi residente alla V [REDACTED] rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Viviana De Ruggiero, c.f. DRGVVN80S50F839M, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Napoli con studio in Napoli alla Via Arenella 3, pec: vivianaderuggiero@arubapec.it.

PREMESSA

Ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 eseguenti, legge n. 3/2012 e successive modifiche e, segnatamente:

- la ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art.2, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 in quanto si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- è consumatore, secondo quanto stabilito art.2 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, essendo *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*;
- la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012 oggi CCII;
- non ha beneficiato, nei precedenti cinque anni, di alcuno dei procedimenti di cui all'art. 67, comma 2 C.C.I.A. e non ha subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione di alcuna procedura da sovraindebitamento;
- la ricorrente ha inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato in data 15.11.2021 all'Organismo di sovraindebitamento ModI, istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9 della citata L. 3/12, oggi abrogato, per la nomina di un professionista deputato allo svolgimento dei compiti e funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla citata normativa.
- all'esito della predetta istanza, il Referente coordinatore nominava quale Professionista, la dott.ssa Flora Romano;
- che la ricorrente ha, quindi, chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi

dell'art. 68 C.C.L.L., contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;

Tutto ciò essenzialmente premesso la ricorrente come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, in presenza della fattispecie di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 67 e ss. C.C.L.L., presenta la propria proposta di PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI secondo il seguente schema:

1. Cause dell'indebitamento;
2. Esposizione debitoria (elenco creditori con indicazione delle somme dovute);
3. Elenco beni debitori;
4. Atti di disposizione compiuti dai ricorrenti negli ultimi 5 anni;
5. Certificazione dei redditi;
6. Assenza di atti in frode;
7. Composizione nucleo familiare;
8. Spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori;
9. Attuale condizione reddituale;
10. Esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere;
11. Finalità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
12. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
13. Maggiore convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria;

1. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La sig.ra [REDACTED] vedova, in precedenza era stata sposata in regime di separazione dei beni con il sig. [REDACTED] a cui ha divorziato in data 2.3.2018. Successivamente, nel mese di Aprile u.s. il sig. [REDACTED] è deceduto.

La situazione di sovraindebitamento è stata determinata da una vicenda di particolare complessità e delicatezza. In buona sostanza la famiglia della ricorrente per far fronte ad alcune problematiche di salute della madre, sig.ra [REDACTED] incappata nell'usura. Quest'ultima, infatti, dovendo subire un intervento di isterectomia era costretta a rivolgersi ad una struttura privata a causa degli insostenibili tempi delle strutture pubbliche non confacenti con il carattere di urgenza annunciato dai medici.

Dopo aver chiesto aiuto ai parenti più stretti ricevendo relativo diniego per l'impossibilità di far fronte alla spesa, un amico di famiglia li presentò ad una terza persona garantendo che avrebbe potuto aiutarli senza incorrere in situazioni pericolose. In realtà non fu così, gli interessi richiesti sulla somma diventavano sempre maggiori e, a fronte dei ritardati pagamenti, l'intera famiglia subiva atti di violenza culminati con il sequestro di persona del padre picchiato e torturato da persone sconosciute e mai viste. In aggiunta, una delle sorelle della ricorrente, a quel tempo giovane ragazzina, fu prelevata all'uscita da scuola e costretta ad entrare in un'auto a puro scopo intimidatorio e ricattatorio per il

padre. Nelle more del sequestro del padre, altre persone si recavano presso l'abitazione familiare e costringevano la madre a firmare fogli in bianco utilizzati poi per la stipula di ulteriori finanziamenti a suo nome, quale mezzo per liberare il marito. A seguito delle diverse azioni promosse da tali istituti per recuperare il proprio credito, il padre già sofferente per la situazione in cui, seppure senza colpa, aveva fatto incappare la famiglia, subiva un ictus e dopo alcune settimane di coma perdeva la vita. Ad oggi nonostante tali soggetti siano morti, la ricorrente conserva ancora i libretti con le matrici degli assegni quale prova di quanto affermato e vissuto.

Ciò nonostante la ricorrente ha con non poca difficoltà ed in virtù delle sue limitate risorse economiche cercato di provvedere ad effettuare i pagamenti delle rate dei finanziamenti assunti. Tuttavia, la situazione è ulteriormente precipitata con il mancato percepimento del mantenimento corrisposto dall'ex marito defunto.

2. ESPOSIZIONE DEBITORIA

La ricorrente ad oggi è titolare di una importante esposizione debitoria che ammonta a circa **€.138.047,61** e così costituita:

- ✓ **FINDOMESTIC BANCA SPA: € 69.549,00¹**, che al netto degli importi trattenuti in busta paga ammonta ad **€. 62.030,65**
- ✓ **SANTANDER CONSUMER BANK SPA (ceduto a IFIS NPL SERVICING SPA): € 6.220,91²**, che al netto delle somme erogate ammonta ad **€. 4.186,08**;
- ✓ **COMPASS SPA: € 2.034,83**;
- ✓ **FIDITALIA SPA: € 20.443,70**;
- ✓ **IBL BANCA SPA: € 23.180,00**;
- ✓ **SIGLA SRL: di ammontare al netto delle trattenute in busta paga pari ad € 15.826,00³**;
- ✓ **BANCA CREDEM: € 4.043,04**;
- ✓ **UNICREDIT SPA: € 4.562,07**;
- ✓ **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA: 313,55**;
- ✓ **COMUNE DI NAPOLI (TARI 2022-2023): € 803,00**;
- ✓ **AGENZIA DELLE ENTRATE (NAPOLI): € 624,69⁴**;

¹ Titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Napoli in data 15/4/2021 notificata in forma esecutiva alla sig. [REDACTED] data 27/4/2021 ed in data 27/4/21 al terzo pignorus MEF.

² La Ifa Servicing agisce quale mandataria della Santander Consumer Bank Spa per il Contratto n. [REDACTED] come da intervenuta cessione del credito notificata alla sig. [REDACTED] con raccomandata A.R. per € 4.186,08 e della Compass Banca Spa per il Contratto n. [REDACTED] come da intervenuta cessione del credito notificata alla sig. [REDACTED] con raccomandata A.R. per € 2.034,83.

³ Cfr. Contratto di delegazione di pagamento n. [REDACTED] con trattenuta mensile in busta paga di € 181,20;

⁴ Cfr. Come da avviso di accertamento 36 bis, identificativo atto [REDACTED] Anno imposta: 2020 data di notifica: 31/12/9999 importo dovuto: € 624,69 relativo a controllo automatizzato su Modello Redditi PF 2021 (anno di imposta 2020) derivante da omesso versamento IRPEF di € 544,00 e Addizionale Regionale Irpef di € 30,00 oltre interessi e sanzioni;

A tali importi, ovviamente, andranno aggiunti i costi della procedura, quali ad esempio il compenso O.C.C. come sarà determinato dall'Organismo competente e riconosciuto in prededuzione.

3- ELENCO BENI DEL DEBITORE - Art. 67, c. 2, lett.b) CCI

La sig.ra [REDACTED] è proprietaria di alcun bene mobile registrato né immobili come da dichiarazioni allegata in uno alla presente proposta.

4- ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAL RICORRENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI -

art. 67, c. 2, lett.c) CCI

La sig.ra [REDACTED] non ha compiuto alcun atto dispositivo in frode negli ultimi 5 anni come da relativa dichiarazione allegata in uno alla presente proposta.

5- CERTIFICAZIONE DEI REDDITI

Per quanto riguarda la ricostruzione dei redditi prodotti dalla ricorrente si evidenzia come già specificato che l'unico reddito disponibile per il mantenimento familiare è rappresentato dallo stipendio della sig.ra [REDACTED] per l'attività di insegnante. Si riporta di seguito una rappresentazione sintetica di quanto emerge dalle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi 5 anni:

- Modello 730/2022 su Redditi 2020: €. 24.968,00;
- Modello 730/2023 su Redditi 2022: €. 30.244,00;
- Modello 730/2024 su Redditi 2023: €. 31.570,00.

Come rilevato, quindi, il reddito netto è pari a circa €. 1.600,00/mese per 13 mensilità, che rappresentano l'attivo complessivo della procedura posto a disposizione della soddisfazione del ceto creditorio, escluse le spese stimate e comprovate dalla documentazione allegata per il mantenimento familiare.

6- COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE DEL DEBITORE

La famiglia anagrafica della ricorrente è composta da tre persone, come di seguito rappresentato:

- [REDACTED] nata [REDACTED] NAPOLI (NA), C.F. [REDACTED]
 - [REDACTED] nato il [REDACTED] in NAPOLI (NA), C.F. [REDACTED]
 - [REDACTED] figlia della ricorrente;
 - [REDACTED] nato [REDACTED] NAPOLI (NA), C.F. [REDACTED]
- attuale compagno.

Il nucleo così composto risulta iscritto all'indirizzo via [REDACTED] interno: 7 - frazione: isol. 1, se. A, come da certificato di residenza allegato alla presente.

7- SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEI DEBITORI

Per quanto riguarda la determinazione analitica delle spese correnti necessarie per il sostentamento familiare, si riporta quanto segue:

DETTAGLIO SPESE	SPESA MENSILE
Spese alimentari	€ 300,00
Spese per fitto	€ 500,00
Spese per riscaldamento	€ 30,00
Energia elettrica	€ 40,00
Acqua	€ 30,00
Internet e telefonia	€ 40,00
Spese condominiali	92,00
Spese sanitarie	€ 40,00
Imprevisti, altro	€ 100,00
<u>TOTALE SPESE MENSILI</u>	€ 1.172,00

8- ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE

In considerazione delle spese mensili necessarie al sostentamento familiare per un ammontare di circa € 1.172,00 e della situazione reddituale della ricorrente che percepisce circa € 1.600,23 netti/mese l'importo che potrebbe essere messo a disposizione della procedura potrebbe essere pari ad € 428,00. Attualmente, l'unica fonte di reddito del nucleo familiare, come detto, è rappresentato

dallo stipendio della ricorrente in qualità di insegnante di ruolo a far data dal 06/09/2013. Il compagno convivente è disoccupato. Il figlio da poco maggiorenne è impegnato negli studi e attualmente non ha un'occupazione.

Appare opportuno evidenziare che attualmente tale stipendio risulta ulteriormente ribassato dalle trattenute realizzate a titolo di cessione di 1/5 operata da IBL Banca e dalla delega di un ulteriore 1/5 ad opera di Sigla Credit. Sussiste, poi, un pignoramento notificato alla ricorrente ad opera di Findomestic Banca; si evidenzia, poi, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli - r [REDACTED] del 24/07/2023 a cui seguiva opposizione con RG [REDACTED] con udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. fissata il 18 ottobre p.v..

Pertanto, come facilmente riscontrabile la ricorrente non riesce in alcun modo a far fronte a quel minimo indispensabile per garantire un tenore di vita adeguato e dignitoso.

9- ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEI DEBITORI DI ADEMPIERE

Le vicende familiari caratterizzate dalla drammatica storia esposta nei paragrafi precedenti nonché la grave patologia invalidante della madre che ha richiesto un notevole utilizzo di risorse finanziarie per le cure necessarie rappresentano le uniche ragioni dell'indebitamento esposto. La ricorrente ha sempre cercato, nonostante la limitata disponibilità economica, di far fronte a tutte le obbligazioni assunte, pur nella consapevolezza della minore capacità reddituale. In ordine alla diligenza e buona fede della ricorrente basta guardare alla consistenza dei debiti caratterizzata dalla quasi assenza di debiti di natura tributaria e dalla volontà della ricorrente di adempiere alle rate in scadenza nei limiti della propria disponibilità economica sino al mese di aprile 2021, nonostante la trattenuta del quinto dello stipendio, la delega dell'ulteriore quinto e il pignoramento ad opera di Findomestic. A seguito di tale data, infatti, accertato lo stato di sovraindebitamento, la ricorrente ha immediatamente inviato richiesta di accesso alle procedure di sovraindebitamento al fine di poter soddisfare il ceto creditorio nei limiti delle possibilità economiche, consapevole che non possano effettuare altri pignoramenti e che non sia intestataria di alcun bene aggredibile attraverso azioni esecutive individuali.

10- FINALITÀ DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL

CONSUMATORE

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito altrimenti non ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile ed il debito sostenibile mediante lo strumento previsto dal Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti ed i debiti in essere la percentuale di soddisfazione indicata nelle tabelle seguenti.

11- PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Per quanto innanzi rappresentato, il ricorrente propone a tutti i creditori un piano del consumatore che prevede il parziale soddisfacimento dei debiti nei termini di 113 mesi a decorrere dal mese successivo al decreto di omologazione del piano stesso.

La signora [REDACTED] percepisce uno stipendio, al netto delle imposte di legge, di circa € 1.600,00 mensili. La somma che viene messa a disposizione per i creditori, subordinatamente all'omologa del piano, ammonta ad € 47.750,54 (€ 40.891,91 per i chirografari; € 1.741,24 per i privilegiati), già comprensivi dei compensi per l'Advisor che, tuttavia, dichiara di rinunciare al compenso e per l'OCC (€ 5.117,39 come da preventivo allegato).

La proposta contempla il versamento mensile da parte dell'istante di un importo pari ad € 428,00 (arrotondato a € 420,00 per comodità di calcolo) per tutta la durata del piano **(€ 420 x 113 rate + 1 rata finale di € 290,54 = 47.750,54)**.

La ricorrente propone di soddisfare i creditori, successivamente al soddisfacimento dei prededucibili, nella misura del:

A) **100% per i crediti privilegiati** e più precisamente:

- ✓ AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA: 313,55;
- ✓ COMUNE DI NAPOLI (TARI 2022-2023): € 803,00;
- ✓ AGENZIA DELLE ENTRATE (NAPOLI): € 624,69;

B) 30% per i crediti chirografi per la somma complessiva di € 40.891,91, rispetto ad una massa debitoria originaria pari ad € 138.047,61, come di seguito esposto:

- ✓ **FINDOMESTIC BANCA SPA:** € 18.609,20
- ✓ **SANTANDER CONSUMER BANK SPA (ceduto a IFIS NPL SERVICING SPA):** € 1.255,82;
- ✓ **COMPASS SPA (ceduto a Ifis Banca Spa):** € 610,45;
- ✓ **FIDITALIA SPA (ceduto a Cherry Bank Spa):** € 6.133,11;
- ✓ **IBL BANCA SPA:** € 6.954,00;
- ✓ **SIGLA SRL:** 4.747,80;
- ✓ **BANCA CREDEM:** € 1.212,91;
- ✓ **UNICREDIT SPA:** € 1.368,62.

Il conferimento di tali somme è stato determinato in modo da garantire all'esponente un reddito residuo idoneo a fronteggiare tutte le esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in mancanza delle quali si determinerebbe il rischio di tracollo economico al di sotto della soglia di povertà tale da determinarne l'impossibilità di far fronte all'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

Nella fattispecie, infatti, le spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente rispetta il parametro di riferimento fornito dall'art.283 comma 2 D.Lgs 14/2019. Quest'ultimo, infatti, è calcolato in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013, n.159. Considerando un assegno sociale per l'anno 2024 pari ad € 534,41 (per 13 mensilità) e applicando una maggiorazione del 50% all'assegno sociale mensile: € 267,02; moltiplicando tale importo per il parametro della scala di equivalenza dell'ISEE (2,04), il risultato è pari ad €. 1.635,00. Quest'ultimo è addirittura inferiore a quanto stimato dalla ricorrente in funzione della documentazione comprovante.

Ai fini di una rappresentazione sintetica di quanto sin qui descritto, si riporta quanto previsto dalla presente proposta:

- il versamento da parte del debitore di 113 rate costanti mensili di € 420,00, oltre una rata finale di

€ 290,54 su apposito c/c bancario dedicato alla procedura per un totale di € 47.750,54 (comprensivo di chirografari, privilegiati e prededucibili);

- il pagamento dei creditori con rate mensili fino al compimento del saldo di quanto proposto con il piano di ristrutturazione dei debiti;

- il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla procedura pari ad € 5.117,39 quale compenso per OCC.

Tale importo sarà corrisposto come segue:

➤ **COMPENSO O.C.C.:** € 5.117,39 comprensivo di oneri accessori da corrispondersi in prededuzione secondo i termini previsti dal preventivo sottoscritto:

- *l'acconto: € 991,74 (al netto di € 200,00 già corrisposti alla presentazione dell'istanza di nomina di un gestore della crisi) da corrispondersi all'accettazione del preventivo e già accantonati dall'OCC;*

- *il secondo acconto: € 1.556,96 da corrispondersi entro e non oltre la data del deposito del piano e delle attestazioni in Tribunale, già corrisposto e accantonato dall'OCC;*

- *Saldo del 50%: € 2.558,59 da corrispondersi mensilmente insieme alla rata prevista per la soddisfazione degli altri creditori e accantonati dall'OCC. (cfr. Preventivo sottoscritto);*

Le rate saranno corrisposte entro il giorno 8 di ogni mese su apposito conto corrente dedicato, a decorrere dal mese successivo del passaggio in giudicato del decreto di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore stimato, come da tabella che segue:

CREDITI PREDEDUCIBILI	COMPENSO PROFESSIONALE	IMPORTO	% SODDISFAZIONE
<i>Compenso OCC</i>	COMPENSO	€ 4958,71	100%
	CNPADC 4%	€ 158,68	
	TOTALE	€ 5117,39	
TOTALE COMPLESSIVO		€ 5.117,39	

L'importo sopra indicato dovrà essere scorporato delle rate già corrisposte e accantonate presso l'O.C.C.

CREDITOR I PRIVILEGI ATI E CHIROGRA FARI	PRIVILE GIO	CHIROG RAFO	PERCENT UALE STRALCIO	PROPOS TA PAGAME NTO	PERCENT UALE PAGAMEN TO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	313,55		0%	313,55	100%
COMUNE DI NAPOLI	803,00		0%	803,00	100%
AGENZIA DELLE ENTRATE	624,69		0%	624,69	100%
FINDOMESTI C BANCA SPA		62.030,65	30%	18609,20	100%
SANTANDER CONSUMER BANK SPA		4.186,08	30%	1255,82	100%
COMPASS BANCA SPA		2.034,83	30%	610,45	30%
FIDITALIA SPA		20.443,70	30%	6133,11	30%
IBL BANCA SPA		23.180,00	30%	6954,00	30%
SIGLA SRL		15.826,00	30%	4747,80	30%
BANCA CREDEM SPA		4.043,04	30%	1212,91	30%
UNICREDIT SPA		4.562,07	30%	1368,62	30%
TOTALE	€ 1.741,24	€ 136.306,37		€42.633,1 5	
	138.047,61				

**12- MAGGIORE CONVENIENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

Per ultimo il legislatore chiede un giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto

all'alternativa liquidatoria. Tale analisi non può prescindere dagli importi dovuti per la cessione di 1/5 e per la delega di un ulteriore quinto, oltre che delle spese per il sostentamento familiare che impegnano totalmente la retribuzione della sig.ra [REDACTED] unico percettore di reddito; da ciò ne deriva che nulla (o quasi nulla) resterebbe ulteriormente a disposizione dei creditori. Come già evidenziato, infatti, la ricorrente non è titolare di alcun bene di proprietà e quindi i creditori non potrebbero esperire alcuna azione individuale oltre quelle già promosse da alcuni di essi. Risulta, pertanto, evidente che il reddito del nucleo familiare dei ricorrenti è inidoneo ed insufficiente al soddisfacimento totale dei creditori, ed invero in caso di liquidazione la presumibile somma messa a disposizione nei 3 anni successivi sarebbe certamente inferiore a quella proposta nel piano de quo.

Lo stato attuale, infatti, riporta già la trattenuta di 1/5 dello stipendio e un decreto ingiuntivo già che la Cherry Bank ha notificato nel mese di agosto u.s., per cui risulta davvero complicato per gli altri creditori vedere soddisfatte le proprie pretese. In caso di assenza di qualsivoglia procedura da sovraindebitamento i creditori non potrebbero rivalersi su alcun bene e dovrebbero continuare a pignorare lo stipendio della ricorrente già impegnato ai limiti di legge.

Tra le altre cose l'analisi in merito alla possibilità di soddisfacimento dei creditori non può prescindere dal tempo residuo di forza lavoro della ricorrente. Difatti, a seguito del pensionamento della ricorrente, i creditori vedrebbero rimodularsi gli importi ottenuti con la certezza di non vedere in ogni caso soddisfatta la propria pretesa creditoria in misura completa né tantomeno superiore alla proposta. Alla luce di ciò la proposta depositata prevede la soddisfazione dei debiti come sopra esposti in un arco temporale di 9 anni e 5 mesi, periodo certamente non di breve durata ma sicuramente conciliabile con l'attività lavorativa e allo stesso tempo con il soddisfacimento del ceto ereditario che nello stesso arco temporale lascerebbe dei creditori integralmente insoddisfatti. Gli unici che verrebbero pagati, infatti, sarebbero quelli che hanno agito individualmente per le proprie pretese a danno di tutti gli altri e comunque neanche i creditori assistiti da privilegio vedrebbero soddisfatte le proprie pretese.

CONCLUSIONI

La ricorrente, consapevole della situazione finanziaria, ritiene che il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori, ricevendo

contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia.

Il piano proposto appare anche la migliore alternativa che permette da un lato di tutelare i creditori nella misura maggiore possibile e in modo certo (considerando anche il fatto che l'alternativa liquidatoria non porterebbe ad un risultato migliore); dall'altro offre all'istante la concreta possibilità di onorare i propri debiti, seppure in quota parte.

Il Piano di ristrutturazione dei debiti costituisce per la ricorrente l'unica possibilità per affrontare il futuro in chiave costruttiva. Futuro sempre più incerto che non consente di assicurare certezze se non attraverso la concretizzazione di un piano di ristrutturazione del debito, che di fatto non prevede l'esplicito voto dei creditori.

Tutto ciò premesso e prodotto, la ricorrente sig.r [REDACTED]

RICORRE

All'On.le Tribunale di Napoli affinché, svolte le formalità di rito, ritenuti sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura, Voglia:

- ammettere la ricorrente alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, conseguentemente, fissare con decreto l'udienza ex art 70 CCII disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto;
- disporre inoltre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo;
- sospendere tutte le azioni esecutive individuali pendenti;
- prevedere che le somme da destinare all'esecuzione del piano siano convogliate presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati i pagamenti in favore dei creditori anche con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito, RID o altri analoghi) fino all'estinzione del piano proposto, ivi comprese le spese prededucibili;
- disporre la revoca della cessione del 1/5 sulla sullo stipendio nei confronti della IBL Banca; della delega del 1/5 sullo stipendio nei confronti di Sigla Credit; pignoramento promosso dalla Findomestic Banca e procedura incardinata da Cherry Bank Spa;

- disporre eventualmente un'idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto sino alla definitività del provvedimento di omologazione;

- disporre, se del caso, la trascrizione del decreto nei competenti registri;

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

Si allegano i seguenti documenti:

1. Provvedimento nomina Gestore
2. Certificato di stato di famiglia
3. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
4. Precisazione creditori
5. Elenco spese necessarie al sostentamento del ricorrente

Altri documenti necessari

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore entro i termini che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00 e € 27,00 per diritti di segreteria.

Con salvezza di ogni diritto

Avv. Viviana De Ruggiero

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Sezione Fallimentare

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA "PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI" AI SENSI DELL'ART. 67 E SS

Nell'interesse della sig.ra [REDACTED] nata a Napoli il [REDACTED] e ivi residente alla V [REDACTED] rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Viviana De Ruggiero, c.f. DRGVVN80S50F839M, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Napoli con studio in Napoli alla Via Arenella 3, pec: vivianaderuggiero@arubapec.it.

PREMESSA

Ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 eseguenti, legge n. 3/2012 e successive modifiche e, segnatamente:

- la ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art.2, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 in quanto si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- è consumatore, secondo quanto stabilito art.2 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, essendo *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*;
- la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012 oggi CCII;
- non ha beneficiato, nei precedenti cinque anni, di alcuno dei procedimenti di cui all'art. 67, comma 2 C.C.I.A. e non ha subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione di alcuna procedura da sovraindebitamento;
- la ricorrente ha inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato in data 15.11.2021 all'Organismo di sovraindebitamento ModI, istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9 della citata L. 3/12, oggi abrogato, per la nomina di un professionista deputato allo svolgimento dei compiti e funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla citata normativa.
- all'esito della predetta istanza, il Referente coordinatore nominava quale Professionista, la dott.ssa Flora Romano;
- che la ricorrente ha, quindi, chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi

dell'art. 68 C.C.L.L., contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;

Tutto ciò essenzialmente premesso la ricorrente come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, in presenza della fattispecie di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 67 e ss. C.C.L.L., presenta la propria proposta di PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI secondo il seguente schema:

1. Cause dell'indebitamento;
2. Esposizione debitoria (elenco creditori con indicazione delle somme dovute);
3. Elenco beni debitori;
4. Atti di disposizione compiuti dai ricorrenti negli ultimi 5 anni;
5. Certificazione dei redditi;
6. Assenza di atti in frode;
7. Composizione nucleo familiare;
8. Spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori;
9. Attuale condizione reddituale;
10. Esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere;
11. Finalità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
12. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
13. Maggiore convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria;

1. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La sig.ra [REDACTED] vedova, in precedenza era stata sposata in regime di separazione dei beni con il sig. [REDACTED] a cui ha divorziato in data 2.3.2018. Successivamente, nel mese di Aprile u.s. il sig. [REDACTED] è deceduto.

La situazione di sovraindebitamento è stata determinata da una vicenda di particolare complessità e delicatezza. In buona sostanza la famiglia della ricorrente per far fronte ad alcune problematiche di salute della madre, sig.ra [REDACTED] incappata nell'usura. Quest'ultima, infatti, dovendo subire un intervento di isterectomia era costretta a rivolgersi ad una struttura privata a causa degli insostenibili tempi delle strutture pubbliche non confacenti con il carattere di urgenza annunciato dai medici.

Dopo aver chiesto aiuto ai parenti più stretti ricevendo relativo diniego per l'impossibilità di far fronte alla spesa, un amico di famiglia li presentò ad una terza persona garantendo che avrebbe potuto aiutarli senza incorrere in situazioni pericolose. In realtà non fu così, gli interessi richiesti sulla somma diventavano sempre maggiori e, a fronte dei ritardati pagamenti, l'intera famiglia subiva atti di violenza culminati con il sequestro di persona del padre picchiato e torturato da persone sconosciute e mai viste. In aggiunta, una delle sorelle della ricorrente, a quel tempo giovane ragazzina, fu prelevata all'uscita da scuola e costretta ad entrare in un'auto a puro scopo intimidatorio e ricattatorio per il

padre. Nelle mure del sequestro del padre, altre persone si recavano presso l'abitazione familiare e costringevano la madre a firmare fogli in bianco utilizzati poi per la stipula di ulteriori finanziamenti a suo nome, quale mezzo per liberare il marito. A seguito delle diverse azioni promosse da tali istituti per recuperare il proprio credito, il padre già sofferente per la situazione in cui, seppure senza colpa, aveva fatto incappare la famiglia, subiva un ictus e dopo alcune settimane di coma perdeva la vita. Ad oggi nonostante tali soggetti siano morti, la ricorrente conserva ancora i libretti con le matrici degli assegni quale prova di quanto affermato e vissuto.

Ciò nonostante la ricorrente ha con non poca difficoltà ed in virtù delle sue limitate risorse economiche cercato di provvedere ad effettuare i pagamenti delle rate dei finanziamenti assunti. Tuttavia, la situazione è ulteriormente precipitata con il mancato percepimento del mantenimento corrisposto dall'ex marito defunto.

2. ESPOSIZIONE DEBITORIA

La ricorrente ad oggi è titolare di una importante esposizione debitoria che ammonta a circa **€.138.047,61** e così costituita:

- ✓ **FINDOMESTIC BANCA SPA: €.69.549,00¹**, che al netto degli importi trattenuti in busta paga ammonta ad **€. 62.030,65**
- ✓ **SANTANDER CONSUMER BANK SPA (ceduto a IFIS NPL SERVICING SPA): €.** 6.220,91², che al netto delle somme erogate ammonta ad **€. 4.186,08**;
- ✓ **COMPASS SPA: €. 2.034,83**;
- ✓ **FIDITALIA SPA: €. 20.443,70**;
- ✓ **IBL BANCA SPA: €. 23.180,00**;
- ✓ **SIGLA SRL: di ammontare al netto delle trattenute in busta paga pari ad €. 15.826,00³**;
- ✓ **BANCA CREDEM: €. 4.043,04**;
- ✓ **UNICREDIT SPA: €. 4.562,07**;
- ✓ **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA: 313,55**;
- ✓ **COMUNE DI NAPOLI (TARI 2022-2023): €. 803,00**;
- ✓ **AGENZIA DELLE ENTRATE (NAPOLI): €. 624,69⁴**;

¹ Titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Napoli in data 15/4/2021 notificata in forma esecutiva alla sig. [REDACTED] data 27/4/2021 ed in data 27/4/21 al terzo pignorato MEF.

² La Ifa Servicing agisce quale mandataria della Santander Consumer Bank Spa per il Contratto n. [REDACTED] come da intervenuta cessione del credito notificata alla sig. [REDACTED] con raccomandata A.R. per € 4.186,08 e della Compass Banca Spa per il Contratto n. [REDACTED] come da intervenuta cessione del credito notificata alla sig. [REDACTED] con raccomandata A.R. per € 2.034,83.

³ Cfr. Contratto di delegazione di pagamento n. [REDACTED] con trattenuta mensile in busta paga di € 181,20;

⁴ Cfr. Come da avviso di accertamento 36 bis, identificativo atto [REDACTED] Anno imposta: 2020 data di notifica: 31/12/9999 importo dovuto: € 624,69 relativo a controllo automatizzato su Modello Redditi PF 2021 (anno di imposta 2020) derivante da omesso versamento IRPEF di € 544,00 e Addizionale Regionale Irpef di € 30,00 oltre interessi e sanzioni;

A tali importi, ovviamente, andranno aggiunti i costi della procedura, quali ad esempio il compenso O.C.C. come sarà determinato dall'Organismo competente e riconosciuto in prededuzione.

3- ELENCO BENI DEL DEBITORE - Art. 67, c. 2, lett.b) CCI

La sig.ra [REDACTED] è proprietaria di alcun bene mobile registrato né immobili come da dichiarazioni allegata in uno alla presente proposta.

4- ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAL RICORRENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI -

art. 67, c. 2, lett.c) CCI

La sig.ra [REDACTED] non ha compiuto alcun atto dispositivo in frode negli ultimi 5 anni come da relativa dichiarazione allegata in uno alla presente proposta.

5- CERTIFICAZIONE DEI REDDITI

Per quanto riguarda la ricostruzione dei redditi prodotti dalla ricorrente si evidenzia come già specificato che l'unico reddito disponibile per il mantenimento familiare è rappresentato dallo stipendio della sig.ra [REDACTED] per l'attività di insegnante. Si riporta di seguito una rappresentazione sintetica di quanto emerge dalle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi 5 anni:

- Modello 730/2022 su Redditi 2020: €. 24.968,00;
- Modello 730/2023 su Redditi 2022: €. 30.244,00;
- Modello 730/2024 su Redditi 2023: €. 31.570,00.

Come rilevato, quindi, il reddito netto è pari a circa €. 1.600,00/mese per 13 mensilità, che rappresentano l'attivo complessivo della procedura posto a disposizione della soddisfazione del ceto creditorio, escluse le spese stimate e comprovate dalla documentazione allegata per il mantenimento familiare.

6- COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE DEL DEBITORE

La famiglia anagrafica della ricorrente è composta da tre persone, come di seguito rappresentato:

- [REDACTED] nata [REDACTED] NAPOLI (NA), C.F. [REDACTED]
 - [REDACTED] nato il [REDACTED] in NAPOLI (NA), C.F. [REDACTED]
 - [REDACTED] figlia della ricorrente;
 - [REDACTED] nato [REDACTED] NAPOLI (NA), C.F. [REDACTED]
- attuale compagno.

Il nucleo così composto risulta iscritto all'indirizzo via [REDACTED] interno: 7 - frazione: isol. 1, se. A, come da certificato di residenza allegato alla presente.

7- SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEI DEBITORI

Per quanto riguarda la determinazione analitica delle spese correnti necessarie per il sostentamento familiare, si riporta quanto segue:

DETTAGLIO SPESE	SPESA MENSILE
Spese alimentari	€ 300,00
Spese per fitto	€ 500,00
Spese per riscaldamento	€ 30,00
Energia elettrica	€ 40,00
Acqua	€ 30,00
Internet e telefonia	€ 40,00
Spese condominiali	92,00
Spese sanitarie	€ 40,00
Imprevisti, altro	€ 100,00
<u>TOTALE SPESE MENSILI</u>	€ 1.172,00

8- ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE

In considerazione delle spese mensili necessarie al sostentamento familiare per un ammontare di circa € 1.172,00 e della situazione reddituale della ricorrente che percepisce circa € 1.600,23 netti/mese l'importo che potrebbe essere messo a disposizione della procedura potrebbe essere pari ad € 428,00. Attualmente, l'unica fonte di reddito del nucleo familiare, come detto, è rappresentato

dallo stipendio della ricorrente in qualità di insegnante di ruolo a far data dal 06/09/2013. Il compagno convivente è disoccupato. Il figlio da poco maggiorenne è impegnato negli studi e attualmente non ha un'occupazione.

Appare opportuno evidenziare che attualmente tale stipendio risulta ulteriormente ribassato dalle trattenute realizzate a titolo di cessione di 1/5 operata da IBL Banca e dalla delega di un ulteriore 1/5 ad opera di Sigla Credit. Sussiste, poi, un pignoramento notificato alla ricorrente ad opera di Findomestic Banca; si evidenzia, poi, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli - r [REDACTED] del 24/07/2023 a cui seguiva opposizione con RG [REDACTED] con udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. fissata il 18 ottobre p.v..

Pertanto, come facilmente riscontrabile la ricorrente non riesce in alcun modo a far fronte a quel minimo indispensabile per garantire un tenore di vita adeguato e dignitoso.

9- ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEI DEBITORI DI ADEMPIERE

Le vicende familiari caratterizzate dalla drammatica storia esposta nei paragrafi precedenti nonché la grave patologia invalidante della madre che ha richiesto un notevole utilizzo di risorse finanziarie per le cure necessarie rappresentano le uniche ragioni dell'indebitamento esposto. La ricorrente ha sempre cercato, nonostante la limitata disponibilità economica, di far fronte a tutte le obbligazioni assunte, pur nella consapevolezza della minore capacità reddituale. In ordine alla diligenza e buona fede della ricorrente basta guardare alla consistenza dei debiti caratterizzata dalla quasi assenza di debiti di natura tributaria e dalla volontà della ricorrente di adempiere alle rate in scadenza nei limiti della propria disponibilità economica sino al mese di aprile 2021, nonostante la trattenuta del quinto dello stipendio, la delega dell'ulteriore quinto e il pignoramento ad opera di Findomestic. A seguito di tale data, infatti, accertato lo stato di sovraindebitamento, la ricorrente ha immediatamente inviato richiesta di accesso alle procedure di sovraindebitamento al fine di poter soddisfare il ceto creditorio nei limiti delle possibilità economiche, consapevole che non possano effettuare altri pignoramenti e che non sia intestataria di alcun bene aggredibile attraverso azioni esecutive individuali.

10- FINALITÀ DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL

CONSUMATORE

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito altrimenti non ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile ed il debito sostenibile mediante lo strumento previsto dal Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti ed i debiti in essere la percentuale di soddisfazione indicata nelle tabelle seguenti.

11- PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Per quanto innanzi rappresentato, il ricorrente propone a tutti i creditori un piano del consumatore che prevede il parziale soddisfacimento dei debiti nei termini di 113 mesi a decorrere dal mese successivo al decreto di omologazione del piano stesso.

La signora [REDACTED] percepisce uno stipendio, al netto delle imposte di legge, di circa € 1.600,00 mensili. La somma che viene messa a disposizione per i creditori, subordinatamente all'omologa del piano, ammonta ad € 47.750,54 (€ 40.891,91 per i chirografari; € 1.741,24 per i privilegiati), già comprensivi dei compensi per l'Advisor che, tuttavia, dichiara di rinunciare al compenso e per l'OCC (€ 5.117,39 come da preventivo allegato).

La proposta contempla il versamento mensile da parte dell'istante di un importo pari ad € 428,00 (arrotondato a € 420,00 per comodità di calcolo) per tutta la durata del piano **(€ 420 x 113 rate + 1 rata finale di € 290,54 = 47.750,54)**.

La ricorrente propone di soddisfare i creditori, successivamente al soddisfacimento dei prededucibili, nella misura del:

A) **100% per i crediti privilegiati** e più precisamente:

- ✓ AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA: 313,55;
- ✓ COMUNE DI NAPOLI (TARI 2022-2023): € 803,00;
- ✓ AGENZIA DELLE ENTRATE (NAPOLI): € 624,69;

B) 30% per i crediti chirografi per la somma complessiva di € 40.891,91, rispetto ad una massa debitoria originaria pari ad € 138.047,61, come di seguito esposto:

- ✓ **FINDOMESTIC BANCA SPA:** € 18.609,20
- ✓ **SANTANDER CONSUMER BANK SPA (ceduto a IFIS NPL SERVICING SPA):** € 1.255,82;
- ✓ **COMPASS SPA (ceduto a Ifis Banca Spa):** € 610,45;
- ✓ **FIDITALIA SPA (ceduto a Cherry Bank Spa):** € 6.133,11;
- ✓ **IBL BANCA SPA:** € 6.954,00;
- ✓ **SIGLA SRL:** 4.747,80;
- ✓ **BANCA CREDEM:** € 1.212,91;
- ✓ **UNICREDIT SPA:** € 1.368,62.

Il conferimento di tali somme è stato determinato in modo da garantire all'esponente un reddito residuo idoneo a fronteggiare tutte le esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in mancanza delle quali si determinerebbe il rischio di tracollo economico al di sotto della soglia di povertà tale da determinarne l'impossibilità di far fronte all'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

Nella fattispecie, infatti, le spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente rispetta il parametro di riferimento fornito dall'art.283 comma 2 D.Lgs 14/2019. Quest'ultimo, infatti, è calcolato in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013, n.159. Considerando un assegno sociale per l'anno 2024 pari ad € 534,41 (per 13 mensilità) e applicando una maggiorazione del 50% all'assegno sociale mensile: € 267,02; moltiplicando tale importo per il parametro della scala di equivalenza dell'ISEE (2,04), il risultato è pari ad €. 1.635,00. Quest'ultimo è addirittura inferiore a quanto stimato dalla ricorrente in funzione della documentazione comprovante.

Ai fini di una rappresentazione sintetica di quanto sin qui descritto, si riporta quanto previsto dalla presente proposta:

- il versamento da parte del debitore di 113 rate costanti mensili di € 420,00, oltre una rata finale di

€ 290,54 su apposito c/c bancario dedicato alla procedura per un totale di € 47.750,54 (comprensivo di chirografari, privilegiati e prededucibili);

- il pagamento dei creditori con rate mensili fino al compimento del saldo di quanto proposto con il piano di ristrutturazione dei debiti;

- il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla procedura pari ad € 5.117,39 quale compenso per OCC.

Tale importo sarà corrisposto come segue:

➤ **COMPENSO O.C.C.:** € 5.117,39 comprensivo di oneri accessori da corrispondersi in prededuzione secondo i termini previsti dal preventivo sottoscritto:

- *l'acconto: € 991,74 (al netto di € 200,00 già corrisposti alla presentazione dell'istanza di nomina di un gestore della crisi) da corrispondersi all'accettazione del preventivo e già accantonati dall'OCC;*

- *il secondo acconto: € 1.556,96 da corrispondersi entro e non oltre la data del deposito del piano e delle attestazioni in Tribunale, già corrisposto e accantonato dall'OCC;*

- *Saldo del 50%: € 2.558,59 da corrispondersi mensilmente insieme alla rata prevista per la soddisfazione degli altri creditori e accantonati dall'OCC. (cfr. Preventivo sottoscritto);*

Le rate saranno corrisposte entro il giorno 8 di ogni mese su apposito conto corrente dedicato, a decorrere dal mese successivo del passaggio in giudicato del decreto di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore stimato, come da tabella che segue:

CREDITI PREDEDUCIBILI	COMPENSO PROFESSIONALE	IMPORTO	% SODDISFAZIONE
<i>Compenso OCC</i>	COMPENSO	€ 4958,71	100%
	CNPADC 4%	€ 158,68	
	TOTALE	€ 5117,39	
TOTALE COMPLESSIVO		€ 5.117,39	

L'importo sopra indicato dovrà essere scorporato delle rate già corrisposte e accantonate presso l'O.C.C.

CREDITOR I PRIVILEGI ATI E CHIROGRA FARI	PRIVILE GIO	CHIROG RAFO	PERCENT UALE STRALCIO	PROPOS TA PAGAME NTO	PERCENT UALE PAGAMEN TO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	313,55		0%	313,55	100%
COMUNE DI NAPOLI	803,00		0%	803,00	100%
AGENZIA DELLE ENTRATE	624,69		0%	624,69	100%
FINDOMESTI C BANCA SPA		62.030,65	30%	18609,20	100%
SANTANDER CONSUMER BANK SPA		4.186,08	30%	1255,82	100%
COMPASS BANCA SPA		2.034,83	30%	610,45	30%
FIDITALIA SPA		20.443,70	30%	6133,11	30%
IBL BANCA SPA		23.180,00	30%	6954,00	30%
SIGLA SRL		15.826,00	30%	4747,80	30%
BANCA CREDEM SPA		4.043,04	30%	1212,91	30%
UNICREDIT SPA		4.562,07	30%	1368,62	30%
TOTALE	€ 1.741,24	€ 136.306,37		€42.633,1 5	
	138.047,61				

**12- MAGGIORE CONVENIENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

Per ultimo il legislatore chiede un giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto

all'alternativa liquidatoria. Tale analisi non può prescindere dagli importi dovuti per la cessione di 1/5 e per la delega di un ulteriore quinto, oltre che delle spese per il sostentamento familiare che impegnano totalmente la retribuzione della sig.ra [REDACTED] unico percettore di reddito; da ciò ne deriva che nulla (o quasi nulla) resterebbe ulteriormente a disposizione dei creditori. Come già evidenziato, infatti, la ricorrente non è titolare di alcun bene di proprietà e quindi i creditori non potrebbero esperire alcuna azione individuale oltre quelle già promosse da alcuni di essi. Risulta, pertanto, evidente che il reddito del nucleo familiare dei ricorrenti è inidoneo ed insufficiente al soddisfacimento totale dei creditori, ed invero in caso di liquidazione la presumibile somma messa a disposizione nei 3 anni successivi sarebbe certamente inferiore a quella proposta nel piano de quo.

Lo stato attuale, infatti, riporta già la trattenuta di 1/5 dello stipendio e un decreto ingiuntivo già che la Cherry Bank ha notificato nel mese di agosto u.s., per cui risulta davvero complicato per gli altri creditori vedere soddisfatte le proprie pretese. In caso di assenza di qualsivoglia procedura da sovraindebitamento i creditori non potrebbero rivalersi su alcun bene e dovrebbero continuare a pignorare lo stipendio della ricorrente già impegnato ai limiti di legge.

Tra le altre cose l'analisi in merito alla possibilità di soddisfacimento dei creditori non può prescindere dal tempo residuo di forza lavoro della ricorrente. Difatti, a seguito del pensionamento della ricorrente, i creditori vedrebbero rimodularsi gli importi ottenuti con la certezza di non vedere in ogni caso soddisfatta la propria pretesa creditoria in misura completa né tantomeno superiore alla proposta. Alla luce di ciò la proposta depositata prevede la soddisfazione dei debiti come sopra esposti in un arco temporale di 9 anni e 5 mesi, periodo certamente non di breve durata ma sicuramente conciliabile con l'attività lavorativa e allo stesso tempo con il soddisfacimento del ceto ereditario che nello stesso arco temporale lascerebbe dei creditori integralmente insoddisfatti. Gli unici che verrebbero pagati, infatti, sarebbero quelli che hanno agito individualmente per le proprie pretese a danno di tutti gli altri e comunque neanche i creditori assistiti da privilegio vedrebbero soddisfatte le proprie pretese.

CONCLUSIONI

La ricorrente, consapevole della situazione finanziaria, ritiene che il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori, ricevendo

contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia.

Il piano proposto appare anche la migliore alternativa che permette da un lato di tutelare i creditori nella misura maggiore possibile e in modo certo (considerando anche il fatto che l'alternativa liquidatoria non porterebbe ad un risultato migliore); dall'altro offre all'istante la concreta possibilità di onorare i propri debiti, seppure in quota parte.

Il Piano di ristrutturazione dei debiti costituisce per la ricorrente l'unica possibilità per affrontare il futuro in chiave costruttiva. Futuro sempre più incerto che non consente di assicurare certezze se non attraverso la concretizzazione di un piano di ristrutturazione del debito, che di fatto non prevede l'esplicito voto dei creditori.

Tutto ciò premesso e prodotto, la ricorrente sig.ra [REDACTED]

RICORRE

All'On.le Tribunale di Napoli affinché, svolte le formalità di rito, ritenuti sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura, Voglia:

- ammettere la ricorrente alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, conseguentemente, fissare con decreto l'udienza ex art 70 CCII disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto;
- disporre inoltre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo;
- sospendere tutte le azioni esecutive individuali pendenti;
- prevedere che le somme da destinare all'esecuzione del piano siano convogliate presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati i pagamenti in favore dei creditori anche con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito, RID o altri analoghi) fino all'estinzione del piano proposto, ivi comprese le spese prededucibili;
- disporre la revoca della cessione del 1/5 sulla sullo stipendio nei confronti della IBL Banca; della delega del 1/5 sullo stipendio nei confronti di Sigla Credit; pignoramento promosso dalla Findomestic Banca e procedura incardinata da Cherry Bank Spa;

- disporre eventualmente un'idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto sino alla definitività del provvedimento di omologazione;

- disporre, se del caso, la trascrizione del decreto nei competenti registri;

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

Si allegano i seguenti documenti:

1. Provvedimento nomina Gestore
2. Certificato di stato di famiglia
3. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
4. Precisazione creditori
5. Elenco spese necessarie al sostentamento del ricorrente

Altri documenti necessari

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore entro i termini che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00 e € 27,00 per diritti di segreteria.

Con salvezza di ogni diritto

Avv. Viviana De Ruggiero

Tribunale civile e penale di Napoli

Sezione Settima Civile

Proc.Unit. 548/2024

Verbale di udienza del 12 novembre 2024

Alle ore 11 è presente la dott.ssa Flora Romano che, richiamando il contenuto del verbale dell'udienza del 5 novembre 2024, si riporta alla relazione integrativa sollecitata dal Giudice depositata l'8 novembre 2024.

Il Giudice Delegato

Richiamato integralmente il proprio decreto del 14 ottobre 2024 e ritenuto che, alla luce delle due integrazioni intervenute, i rilievi critici ivi formulati possano considerarsi superati;

ritenuta: a) la competenza del Tribunale adito; b) la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste ex artt. 67 e 69 del Codice; c) la completezza documentale e della relazione del gestore; preso atto che sono in corso trattenute del quinto stipendiale;

P.Q.M.

- Preliminarmente, dispone sospendersi le trattenute praticate;
- Dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito del Tribunale e che, a cura dell'OCC, sia data di essi comunicazione ai creditori nel termine di 30 giorni da oggi;
- Dispone che l'OCC, decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3 Codice, riferisca al giudice, sentito il debitore (ovvero modifichi il piano);
- Fissa udienza ex art. 70 CCI al 21 gennaio 2025 h. 10.00.

1 Giudice

Dott. Eduardo Savarese

Uscenza Epiliza
Veri, 20/11/2024

L. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo